

PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE 2014-2020

DAMARCAZIONE TRA PSR NAZIONALE E PSR REGIONALI

PREMESSA

La scelta di un programma nazionale nella biodiversità animale scaturisce dall'Accordo tra Mipaaf e Regioni per garantire le attività di miglioramento genetico a condizioni di mercato ed omogenee in tutte le regioni, secondo i nuovi criteri che parallelamente ispireranno la riforma della legge 30/1999.

DEMARCAZIONE TRA PSRN E PSR

Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

QUESTA SOTTOMISURA MISURA SARÀ REALIZZATA SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE A LIVELLO REGIONALE SECONDO LA SEGUENTE DEMARCAZIONE:

AZIONI SVOLTE NEI PSR REGIONALI

A) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI

Solo a livello regionale

B) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

B.1) AZIONI MIRATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (a) del Reg. UE n. 807/2014)

Conservazione:

Le attività di conservazione in situ¹ ed ex situ² sono svolte esclusivamente a livello regionale.

Caratterizzazione:

E' svolta esclusivamente per le **risorse genetiche locali**, regionali, **non** iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

B.2) AZIONI CONCERTATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (b) del Reg. UE n. 807/2014)

Sono svolte esclusivamente a livello regionale.

B.3) AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO (Rif. art. 8, par. 2, lettera (C) del Reg. UE n. 807/2014)

Sono svolta esclusivamente per le **risorse genetiche locali**, regionali, **non** iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali

¹ Per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive, ai sensi del REG. 807/2014

² Per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell'habitat naturale, ai sensi del Reg. 807/2014

AZIONI SVOLTE NEL PSR NAZIONALE

A) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI

Non previste

B) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

B. 1) AZIONI MIRATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (a) del Reg. UE n. 807/2014)

Conservazione:

Non prevista.

Caratterizzazione:

Prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già **iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato.

B.2) AZIONI CONCERTATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (b) del Reg. UE n. 807/2014)

Non previste

B.3) AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO (Rif. art. 8, par. 2, lettera (C) del Reg. UE n. 807/2014)

Prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già **iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato.

La suddetta demarcazione è riepilogata, in sintesi, nella seguente tabella riferita all'art. 8, paragrafo 2, del Reg. UE n. 807/2014:

	Biodiversità animale		Biodiversità vegetale	
	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)
lettera a): Azioni mirate	Azioni di cui alla lettera a), <u>ad eccezione</u> della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali , ufficialmente riconosciute con provvedimenti ministeriali.	Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.	Ambito di programmazione non previsto	Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR
lettera b): Azioni concertate	Azioni non previste.	Azioni Svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR.		
lettera c): Azioni di accompagnamento	Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali , ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato xxx.	Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali .		

N.B. Tenuto conto che alcuni programmi di sviluppo rurale regionali già approvati prevedono operazioni sulla sotto-misura 10.2 che possono riguardare tipi d'intervento simili e non distinti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sotto-misura 10.2 del PSRN non si applica alle Regioni che hanno programmato la sotto-misura 10.2 per le stesse operazioni in esse previste.

Sottomisura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

LIMITATAMENTE AL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ZOOTECNICA QUESTA MISURA SARA' REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE A LIVELLO NAZIONALE, CON I SEGUENTI CONTENUTI:

- attivazione di un sistema di raccolta, conservazione e gestione dati finalizzati a consentire lo svolgimento delle attività previste nella sottomisura 10.2, anche attraverso la produzione di nuovi dati per il mantenimento e il miglioramento della biodiversità degli allevamenti italiani, con l'obiettivo della sostenibilità ambientale
- creazione di un open data che raccolga tutte le informazioni contenute nelle banche dati implementate nell'ambito della misura 10.2 e le integri con le informazioni rilevanti disponibili in altre banche dati (es. BDN, banca dati produttivi e riproduttivi (L.G.), banca dati sanitari, etc..)
- Al trasferimento di informazioni in materia di gestione, mantenimento, miglioramento dei processi e dei prodotti, miglioramento della sanità degli allevamenti e della salubrità dei prodotti zootecnici

Beneficiari ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, lettera a)

Partenariati costituiti da operatori del settore zootecnico e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi (per esempio: associazioni allevatori, centri di ricerca o altri organismi che operano per il miglioramento genetico del bestiame e per la conservazione della biodiversità) da selezionare con criteri oggettivi ai sensi dell'art. 49 del regolamento 1305/2013.

Sottomisura 4.3: Sostegno agli investimenti in infrastrutture

INVESTIMENTI IRRIGUI (PRIORITÀ 5, FOCUS AREA 5A, OBIETTIVO TEMATICO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO OT6)

PREMESSA

L'articolo di riferimento è l'art. 17 del Reg. UE 1305/2013 "Investimenti in immobilizzazioni materiali".

La sottomisura di riferimento è:

- 4.3 sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (per infrastrutture idriche su piccola scala, anche per usi non agricoli, il riferimento è la sottomisura 7.2).

Con la sottomisura 4.3 è possibile finanziare:

- a) operazioni relative ad infrastrutture esterne all'azienda agricola, utilizzate per l'irrigazione e che sono liberamente disponibili per essere utilizzate da chiunque possa utilizzarle.

DEMARCAZIONE TRA PSRN E PSR

Nell'ambito della sottomisura 4.3 del PSRN è stato necessario individuare la demarcazione degli interventi rispetto ai PSR, come è stato chiaramente esplicitato nell'Accordo di Partenariato.

In particolare:

- si prevede che tutte le tipologie di azione ammissibili nella sottomisura 4.3 possono essere finanziate con il PSRN, **ad eccezione degli interventi su accumuli a carattere interaziendale e consortile di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi, con il relativo sistema di adduzione, distribuzione monitoraggio e controllo**, che sono stati riservati ai PSR in ragione della loro scarsa significatività nazionale e interesse puramente locale.
- **Inoltre, al fine di distinguere chiaramente tali investimenti da quelli collettivi proposti da aziende agricole, la sottomisura 4.3 del PSRN si riferisce al finanziamento di tipologie di azioni gestite da "Enti irrigui"**. Per Enti irrigui si intende enti che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad esempio: Consorzi di bonifica e irrigazione, Comuni e loro associazioni, Consorzi di miglioramento fondiario,.....).

N.B. tenuto conto che alcuni programmi di sviluppo rurale regionali già approvati prevedono interventi sulla sotto-misura 4.3 che possono riguardare operazioni simili e non distinte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sotto-misura 4.3 del programma di sviluppo rurale nazionale non si applica alle Regioni di cui sopra, per le operazioni previste nei PSR regionali.